

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3358

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato ALESI MASSIMO**

*Presentata il 21 luglio 1966*

**Esenzione dall'imposta di fabbricazione sui carburanti, per i proprietari di autoveicoli residenti nelle Province di Trieste e Gorizia e nel territorio della Provincia di Udine compreso negli accordi di Udine del 20 agosto 1965**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia, i Consigli comunali della provincia di Trieste, le organizzazioni delle categorie economiche operanti in ogni settore della provincia di Trieste, di Gorizia e del territorio della provincia di Udine compreso nell'Accordo italo-jugoslavo del 20 agosto 1965, concordemente e da lungo tempo lamentano una progressiva e allarmante contrazione della domanda sul mercato interno dei prodotti e dei generi di consumo, contrazione accompagnata da crescente fuga di valuta italiana verso il territorio amministrato dalla Repubblica Jugoslava.

Tale fenomeno è maggiormente sentito dai gestori di impianti di distribuzione di carburante, esistenti nei territori considerati, i quali da anni e con tutti i mezzi, compreso quello della serrata reiteratamente deliberata, perseguono il fine di segnalare alle autorità competenti, locali e centrali, l'intollerabilità della loro propria situazione.

In forza dell'articolo 38 dell'Accordo intercorso in Udine tra la Repubblica italiana e quella jugoslava, recante la regolamentazione del traffico di frontiera, si dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali per il carburante che gli autoveicoli, in transito tra le due zone, recano nel serbatoio che sia direttamente collegato al motore.

Gli utenti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, residenti nelle zone sopra considerate, fanno uso, come logico ed umano, dell'esenzione loro concessa in misura rilevantissima, dato il grande divario di prezzo esistente, per il prodotto, tra le due zone, con grave danno anche in altri settori commerciali.

Nella sola provincia di Trieste il 60 per cento del fabbisogno di carburante viene acquistato oltre frontiera, con una fuga annua di valuta italiana pari a 2 miliardi e 180 milioni di lire.

Per ovviare a tali inconvenienti si rende necessaria una legge che disponga la concessione di un contingente annuale di benzina, supercarburante, gasolio, oli lubrificanti, che sia esente dall'imposta di fabbricazione e raggiunga un livello sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno dei residenti nel territorio di Trieste, nella provincia di Gorizia e nella fascia del territorio di Udine compresa negli Accordi per il traffico di frontiera conclusi tra Italia e Jugoslavia.

L'esenzione del provvedimento alla provincia di Gorizia si giustifica in base alla precarietà della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, poiché l'attuale contingente annuo di 3.200 tonnellate di benzina, immesso in vendita in esenzione dell'imposta di fabbri-

cazione nella provincia di Gorizia, risulta largamente insufficiente all'attuale fabbisogno locale.

Non va inoltre trascurato che anche il contingente, di cui alle agevolazioni allo stato esistenti per Gorizia, verrà a cessare l'anno prossimo a seguito della scadenza apposta alla legge istitutiva del 1° dicembre 1948,

n. 1438. La abolizione dell'imposta di fabbricazione, che oggi incide sul prezzo al consumo della benzina, e dei carburanti in genere, per il 70 per cento circa del prezzo di vendita, ridurrebbe lo stesso prezzo di vendita ad un livello pressoché eguale a quello praticato in Jugoslavia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori residenti nel territorio di Trieste, nella provincia di Gorizia e nel territorio della provincia di Udine compreso negli Accordi per il traffico di frontiera conclusi fra l'Italia e la Jugoslavia, viene concesso, a partire dal 1° ottobre 1966, un contingente annuale di benzina, supercarburante, gasoli ed oli lubrificanti esente da imposta di fabbricazione.

### ART. 2.

L'ammontare del contingente dei prodotti di cui all'articolo 1, esente da imposta di fabbricazione concesso, nonché le modalità per la sua erogazione verranno stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'industria e del commercio, tenute presenti le annuali variazioni del numero dei veicoli immatricolati in base ai dati forniti dai locali Ispettorati della motorizzazione civile.

### ART. 3.

Alla diminuzione del gettito fiscale derivante dalla applicazione della presente legge si supplirà, per l'anno in corso mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1966 relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.